

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2295}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIAND)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI-AGGRADI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973,
n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di
largo consumo

Seduta del 24 luglio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aumento del costo della vita, che si è verificato negli ultimi mesi, rende necessaria un'azione di contenimento dei prezzi dei beni di largo consumo, in attesa che specifici e diretti interventi sull'economia consentano di modificare le condizioni di mercato in modo da agire sul meccanismo di formazione dei prezzi.

Per tale ragione il sistema adottato con l'unito decreto-legge è basato non sulla istituzione di calmieri che l'esperienza più volte ripetuta ha dimostrato costituire uno strumento non adeguato, ma sul divieto di aumentare, per un periodo che va dal 16 luglio al 31 ottobre 1973, i prezzi di vendita alla

produzione, alla distribuzione e al consumo che erano praticati alla prima data.

I beni sottoposti alla disciplina del decreto-legge sono indicati nell'articolo 2 e comprendono per la maggior parte prodotti alimentari e, per una piccola parte, altri generi quali i saponi, i detersivi e il gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione, che ugualmente sono di largo uso e hanno una sensibile incidenza nei bilanci familiari, soprattutto i più modesti.

La data del 16 luglio 1973 è stata determinata tenendo conto della esigenza di fissare il *dies a quo* in un giorno anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge e anche

dalla necessità di bloccare i prezzi a un livello che possa essere ritenuto il più realistico possibile, in modo da evitare fenomeni di imboscamento di merci o di vendita a prezzi illecitamente maggiorati.

L'accertamento dei prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 è effettuato dai comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, avvalendosi anche dei listini, delle fatture e delle scritture contabili tenuti dalle imprese, nonché considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione e quelli alla distribuzione e al consumo. Ciò al fine di accertare che esista un rapporto proporzionale tra i relativi livelli di prezzi. Occorre naturalmente anche la collaborazione dei consumatori, i quali non dovranno sottostare a illecite richieste di aumento di prezzo, ma dovranno nel proprio interesse accertare che i prezzi rimangano effettivamente invariati, segnalando alle competenti autorità i casi di infrazione alla disciplina del decreto-legge. È, anzi, espressamente previsto, nell'ultimo comma dell'articolo 7, che le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

Per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, la vigilanza e il controllo, sia da parte del pubblico che degli organi a ciò delegati, saranno facilitati dalla esistenza di listini dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973, che gli esercenti sono tenuti ad affiggere nei locali di vendita in modo ben visibile. Il listino che dovrà essere affisso immediatamente, dovrà essere anche depositato in copia presso gli uffici comunali o spedito per raccomandata.

Come sopra già detto, i prezzi debbono rimanere invariati per il periodo dal 16 luglio al 31 ottobre 1973. L'unica eccezione riguarda le carni fresche di qualsiasi specie animale e le farine di grano duro e di grano tenero, per le quali vi è una normativa comunitaria sugli scambi tra i paesi membri e i paesi terzi. In relazione a tale normativa i prezzi dei generi anzidetti potranno variare anche nel periodo di blocco, essendo l'Italia obbligata ad applicare le norme comunitarie.

Per tutti gli altri beni gli articoli 5 e 6 prevedono una procedura per la determinazione dei nuovi prezzi, per il periodo successivo al 31 ottobre 1973 e fino al 31 luglio 1974. Per quanto riguarda le imprese produttrici o importatrici dei beni anzidetti, l'articolo 5 prevede che le imprese stesse possono singolarmente presentare domanda al CIP, per provvedere a eventuali aumenti dei prezzi, corredando la domanda stessa con la documentazione relativa alle variazioni di costo in-

tervenute e alle condizioni di mercato. Legittimate a proporre la domanda sono anche le rispettive organizzazioni di categoria.

I provvedimenti del CIP saranno adottati sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal CIPE, il quale può indicare, per singole merci o per gruppi di merci, criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi, con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese. In tale modo si vuole evitare che un aumento del costo alla produzione determini un aumento percentualmente uguale del prezzo di vendita al pubblico. Il trasferimento, invece, dovrà avvenire solo se e in quanto esso abbia una incidenza sul prezzo di vendita e non possa essere assorbito dalla diminuzione di altri costi, in particolare del costo di distribuzione.

Il CIP deve provvedere entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, se il CIP non ha provveduto, la domanda si intende accolta e i richiedenti possono apportare l'aumento di prezzo.

L'ultimo comma dell'articolo 5 consente al CIP di provvedere, a partire dal 50° giorno dalla presentazione della domanda, anche se non sono intervenute direttive del CIPE.

L'articolo 6 disciplina le variazioni di prezzi in aumento per il periodo 1° novembre 1973-31 luglio 1974, per quanto riguarda le vendite all'ingrosso e al dettaglio in conseguenza della decisione del CIP concernente i prezzi alla produzione.

La legittimazione alla domanda è attribuita soltanto alle organizzazioni di categoria o ai singoli interessati, ma in compenso è prevista una iniziativa d'ufficio.

L'articolo 3 richiama per i controlli l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, che prevede l'istituzione di ispettori dei prezzi, i quali possono prendere in esame registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle imprese stesse tutti i dati, elementi e documentazione necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Le modalità di esecuzione dei controlli saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato (articolo 4). Fra le specie di controllo sono esplicitamente previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione, in modo da consentire, sia alle imprese interessate sia ai privati consumatori, una adeguata informazione per una più esatta valutazione degli elementi che incidono sui prezzi di vendita al dettaglio.

La vigilanza, infine, è esercitata dai comitati provinciali prezzi, opportunamente coordinati dal CIP.

L'articolo 7 pone in atto un intervento diretto a modificare le condizioni di mercato per quanto riguarda il grano e le carni bovine. Il consumo di queste ultime è notevolmente aumentato nei tempi recenti, incidendo in misura sempre più sensibile nei bilanci familiari.

L'articolo affida all'AIMA, in aggiunta ai suoi compiti istituzionali, quello di regolare il mercato interno mediante acquisti e stoccaggi all'interno e all'estero di grano e di carni bovine, da immettere successivamente sul mercato nazionale in modo regolato, così da influire sui prezzi.

L'AIMA potrà avvalersi per l'attuazione di tale compito di cooperative, di consorzi e loro organizzazioni, di enti pubblici o di

altri operatori, riconosciuti idonei mediante contratti anche a trattativa privata.

Gli articoli 8, 9 e 10 concernono le sanzioni penali per le infrazioni alla disciplina stabilita dal decreto-legge e non necessitano di particolare illustrazione. È sufficiente notare che le sanzioni sono adeguate alla gravità delle infrazioni nel particolare periodo economico del paese, pur essendo disciplinate come sanzioni amministrative irrogate dal prefetto, in modo da consentire la immediata punizione della condotta antiggiuridica, pur nel rispetto dei fondamentali principi posti a tutela del cittadino, essendo applicabili le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, che nella pratica applicazione sono apparse pienamente rispondenti a tale finalità.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo articolo 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo 2.

I Comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonché considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.

Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.

Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli Uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.

Il listino e la copia devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

ARTICOLO 2.

I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono:

- 1) carni fresche di qualunque specie animale;
- 2) paste alimentari secche;
- 3) risone e riso;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 4) olii di oliva;
- 5) olii di semi;
- 6) burro;
- 7) margarina;
- 8) formaggi in genere;
- 9) salumi e prosciutti;
- 10) lardo salato e strutto;
- 11) baccalà e stoccafisso secchi e bagnati;
- 12) pollame;
- 13) conigli;
- 14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi;
- 15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate;
- 16) acque minerali;
- 17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia;
- 18) alimenti dietetici per l'infanzia;
- 19) saponi da bucato e da toeletta;
- 20) detersivi;
- 21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione.

I prezzi dei beni di cui al numero 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla normativa comunitaria sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi.

Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni è adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previa direttive del Comitato interministeriale prezzi.

Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 3.

Ai fini dei controlli relativi alla osservanza della disciplina stabilita dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

ARTICOLO 4.

Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dai Comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

ARTICOLO 5.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'articolo 2, comma primo, del presente decreto nonché le rispettive organizzazioni di categoria, possono

presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per procedere ad eventuali aumenti dei prezzi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle variazioni di costo intervenute e alle condizioni di mercato.

Il Comitato interministeriale prezzi provvede sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal Comitato interministeriale programmazione economica.

Il Comitato interministeriale programmazione economica può indicare per singole merci o per gruppi di merci criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese.

Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma senza che il Comitato interministeriale prezzi abbia provveduto, la domanda si intende accolta.

Il Comitato interministeriale prezzi può provvedere a partire dal decimo giorno anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto nel comma precedente anche se non siano intervenute direttive del Comitato interministeriale programmazione economica.

ARTICOLO 6.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla produzione o alla importazione può essere variata in aumento con determinazione del Comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d'ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 5.

ARTICOLO 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, può, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano e delle carni bovine mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

ARTICOLO 8.

Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui all'articolo 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire

10 milioni e di altra somma pari al doppio dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

Nei casi di infrazione ripetuta è disposta la sospensione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, della autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca della autorizzazione predetta.

Le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

ARTICOLO 9.

L'esercente che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

La stessa sanzione è applicata per le infrazioni alle forme di pubblicità obbligatoria disposte ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

ARTICOLO 10.

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR - DE MITA - TAVIANI - ZAGARI
- GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.